

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008



ALLIANZ - SUBALPINA

Condizioni di Assicurazione R.C.A.

"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI"

edizione DICEMBRE 2008



Allianz S.p.A.

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008

Definizioni

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dalla Società, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dalla Società per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

**Allianz S.p.A.**Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008**

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Società o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dalla Società al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale la Società può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Patto per i giovani: vedi quanto riportato in calce.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto della Società di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

**Allianz S.p.A.**Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008**

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale la Società che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulta limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008

PATTO PER I GIOVANI

tra

ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici), Associazioni dei Consumatori, Polizia Stradale; con
adesione delle compagnie di assicurazione.

DECALOGO COMPORTAMENTALE

"Le 10 principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli"

1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo.
2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fai guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.
3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psico-fisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo.
4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.
5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati.
6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare.
7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.
8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.
9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.
10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli "altri".

**Allianz S.p.A.**Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI**
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto si impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi in aree pubbliche e private dalla circolazione del veicolo assicurato, con esclusione delle aree civili e militari riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili.

ESTENSIONI prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria

- veicoli adibiti a scuola guida

l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida;

- danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico

la Società copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;

- responsabilità civile dei trasportati

la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

- responsabilità Civile per fatto di figli minori

la Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (Art. 2048 Codice Civile, primo comma).

- soccorso vittime della strada

la Società risponde, fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

- ricorso terzi da incendio

la Garanzia è estesa, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

- condizioni particolari

la Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, disciplinati nelle Condizioni Particolari che siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Clausola "PATTO PER I GIOVANI"

Per aderire al presente contratto è necessario il rispetto delle seguenti condizioni preliminari:

- **coincidenza fra contraente e proprietario:** l'intestatario del contratto (contraente) deve essere anche il proprietario del veicolo da assicurare e deve avere un'età compresa fra i 18 e i 26 anni. Sono, quindi, esclusi soggetti che non rientrino in queste caratteristiche.

- **tipologia del veicolo da assicurare:** il presente contratto è riservato ad autovetture ad uso privato, o autoveicoli a queste equiparabili quali veicoli adibiti ad uso promiscuo o fuoristrada omologati come autovetture: veicoli di tipologia diversa non possono essere assicurati.

- **classe di ingresso:** questa forma di assicurazione non consente l'applicazione della classe agevolata prevista in caso di veicolo aggiuntivo, ovvero di assegnare il contratto alla classe di merito derivante dall'ultimo attestato conseguito a fronte di altra autovettura assicurata con altro contratto regolarmente in corso. In questo caso l'assicurato può scegliere altro prodotto RCA offerto dalla Società.

**Allianz S.p.A.**Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008

Sul contratto deve essere espressamente richiamata la clausola "Patto per i giovani" che permette di usufruire della specifica tariffa RCA prevista per questo prodotto.

Quando l'assicurato compie 27 anni e, più precisamente, in occasione della prima scadenza annua successiva a tale evento, la predetta clausola, anche se ancora presente sul contratto, perde di validità e quest'ultimo si rinnova nel seguente modo:

- applicazione della normale tariffa RCA in vigore al momento del rinnovo del contratto con revoca, quindi, degli eventuali sconti previsti dal prodotto Patto per i giovani;
- riduzione del 50% (da € 10.000 a € 5.000) del diritto di rivalsa a favore della Società, in caso di mancato rispetto della disciplina prevista riguardo all'istituto "GUIDA ESCLUSIVA" (in tal senso articolo 2 "Esclusioni e rivalse" e condizione speciale "E" "Guida Esclusiva").

In qualsiasi momento della validità del contratto l'assicurato può richiederne la sostituzione e, ferma la formula tariffaria originaria optare per altro prodotto RCA offerto dalla Società.

Articolo 2 - Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla normativa in vigore;
- veicolo con targa di prova, se la circolazione avviene senza il rispetto delle disposizioni in vigore che ne regolano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, che sia stata sanzionata in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- conducente - responsabile di incidente con danni alle persone - sanzionato ai sensi dell'articolo 189, sesto comma, del Nuovo Codice della Strada per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- trasporto di sostanze radioattive, di rifiuti e di residui di lavorazione industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, determinati da qualunque causa;
- macchine su cingoli o ruote non gommate, per i danni provocati alla pavimentazione stradale;
- per i trasportati, nel caso di veicoli facenti parte del settore v, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare della gara.

Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società potrà rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali previste dalla citata norma.

Per la forma di copertura "GUIDA ESCLUSIVA" la Società - accertato che al momento del sinistro alla guida del veicolo vi era persona diversa dal contraente/proprietario - eserciterà il diritto di rivalsa nel seguente modo:

- fino al limite massimo di € 10.000,00 se l'età del proprietario/contraente è inferiore o uguale a 26 anni di età;
- fino al limite massimo di € 5.000,00 a decorrere dal compimento del 27° anno di età del proprietario/contraente.

Articolo 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che aggravano il rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008**Articolo 4 - Estensione territoriale**

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma, Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve restituirla immediatamente alla Società.

In caso contrario la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Articolo 5 - Rinnovo del contratto**5.a Senza adeguamento del premio**

Nel caso in cui la Società intenda rinnovare il contratto ferme restando sia le condizioni di polizza sia di premio, ad esclusione della variazione di premio derivante dall'evoluzione delle classi di merito, **in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 gg prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno e così successivamente.** In tal caso verrà applicato a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 gg previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

5.b Con adeguamento del premio

Nel caso la Società intenda rinnovare il contratto ferme restando le condizioni di polizza ma con variazione di premio in aumento rispetto a quanto in precedenza convenuto, ad esclusione della variazione di premio derivante dall'evoluzione delle classi di merito, il Contraente, recatosi in Agenzia e presa visione del nuovo premio, potrà decidere di accettare o rifiutare il rinnovo e, in quest'ultima eventualità, senza l'obbligo di inoltrare disdetta alla Società.

Il nuovo premio proposto dalla Società si intenderà accettato a fronte del pagamento del medesimo da parte del Contraente, contro il rilascio di quietanza e del relativo certificato-contrassegno.

Qualora il Contraente rifiuti invece l'aumento di premio proposto o non si presenti in Agenzia per il rinnovo, semprechè non abbia inoltrato disdetta, La Società manterrà operanti le garanzie prestate con il contratto in essere fino alla data di effetto della nuova polizza stipulata presso altra Compagnia e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 6 - Pagamento del premio e operatività della garanzia

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza e la garanzia ha effetto dalla data e dall'ora indicate nel certificato.

Le rate successive devono essere pagate alle relative scadenze e la garanzia ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso frazionamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale, nella misura indicata nel contratto.

Il pagamento deve essere effettuato alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, che è autorizzata al rilascio del certificato e contrassegno previsti dal Codice delle Assicurazioni.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008****Articolo 7 - Rilascio dei duplicati del certificato e contrassegno**

La Società rilascia il duplicato dei documenti assicurativi, in conformità a quanto previsto dall'art. 127 comma 4 del C.d.A., nelle seguenti ipotesi:

- **smarrimento o sottrazione:** il Contraente deve presentare un'autocertificazione di quanto accaduto;
- **altri casi:** il Contraente deve restituire i documenti precedentemente ricevuti e non più utilizzabili.

Articolo 8 - Alienazione del veicolo - cessione del contratto

La vendita del veicolo assicurato comporta la cessione del contratto di assicurazione (art. 171 del C.d.A.), salvo quanto indicato nell'articolo successivo. Il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, che, previa restituzione dei documenti assicurativi, prenderà atto della cessione mediante emissione dei documenti al nuovo proprietario.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento di detta comunicazione. **Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvederà ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, al netto della imposta, a partire dalla data della restituzione del certificato del contrassegno e della eventuale Carta Verde, se successiva a quella relativa alla vendita.

Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, e il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società procederà al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, a partire dalla data rilevabile dalla documentazione della consegna in conto vendita, sempreché a tale data risultino restituiti il certificato, il contrassegno e la eventuale Carta Verde.

Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data della cessione.

Articolo 9 - Trasferimento della copertura assicurativa

In caso di vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, **previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde**, e su esplicita richiesta del Contraente, è possibile trasferire la copertura assicurativa su altro veicolo anche di diverso settore tariffario - **fatta eccezione per quelli del settore V**, che non potranno né sostituire né essere sostituiti da veicoli di altro settore - purché di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A., di un suo familiare convivente o del locatario nel caso di contratti in leasing.

In mancanza di idonea documentazione, farà fede una sua dichiarazione, resa agli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, attestante l'avvenuta alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva, del veicolo assicurato. Lo stesso si assumerà l'impegno di trasmettere la relativa documentazione nei tre mesi successivi.

Fermo quanto disposto nei paragrafi precedenti, il trasferimento della copertura assicurativa può altresì essere effettuato anche nell'eventualità in cui l'intestatario al P.R.A. vari, per le società di persone, da socio a società e viceversa, per le società di capitale e nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

Articolo 10 - Successione nel contratto

In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (**che dovranno fornire prova documentale di tale loro qualità**) e previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, emetterà un contratto a favore del nuovo intestatario al P.R.A. rilascerà i relativi documenti, conservando la classe di merito, applicando la tariffa ed i criteri di personalizzazione in vigore al momento dell'emissione. La Società, rimborserà agli eredi la parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, annullando il precedente contratto.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008**Articolo 11 - Sospensione in corso di contratto**

La sospensione dell'assicurazione è consentita alle seguenti condizioni:

- a) al momento della richiesta della sospensione il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio non deve essere inferiore a 90 giorni, se inferiore, il premio deve essere integrato fino a raggiungere i richiesti 90 giorni, con rinuncia da parte della Società alle successive rate di premio;
- b) il Contraente deve restituire il certificato, il contrassegno, la Carta Verde e la sospensione decorre dalla data di restituzione di detti documenti;
- c) il periodo di sospensione non può essere superiore ad un anno; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società, compresa l'eventuale integrazione di cui alla lettera a). Tuttavia ai sensi della Legge 40/2007, in caso di mancata riattivazione entro l'anno, la validità dell'attestazione dello stato del rischio, relativa all'ultimo periodo di osservazione completato, viene fissata in 5 anni dal suo rilascio;
- d) la riattivazione del contratto può avvenire, fermo il proprietario del veicolo:
 - per veicoli dello stesso settore tariffario, mantenendo inalterata la forma tariffaria in corso,
 - per veicoli di diverso settore tariffario, con esclusione di quelli del settore V, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (salvo che il periodo di sospensione sia inferiore a 90 giorni); sul premio dovuto a seguito della proroga del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, compresa l'eventuale integrazione prevista dalla lettera a);
- e) nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio non goduto; la Società rimborserà invece l'eventuale integrazione di cui alla lettera a), al netto dell'imposta;
- f) nella ipotesi di cui alle lettere d) ed e), qualora la riattivazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio sulla base della tariffa in vigore al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Pejus" il periodo di osservazione rimane sospeso per la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, salvo il caso di sospensione inferiore a 90 giorni. In occasione della prima scadenza annuale, successiva alla riattivazione, la Società rilascerà l'attestato di rischio in conformità al contenuto dell'articolo 14 delle presenti C.G.A. ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del Regolamento ISVAP numero 4/2006.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore ad un anno, per quelli amministrati a libro matricola e per i ciclomotori di cui al Settore V. Non è altresì consentita la sospensione del contratto a seguito di furto totale del veicolo.

In caso di vendita del veicolo (esclusi i ciclomotori) successiva alla sospensione del contratto, la Società rimborserà il premio pagato e non goduto dalla data della sospensione del contratto.

Articolo 12 - Demolizione del veicolo

Il contraente deve comunicare alla Società la demolizione del veicolo fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente i documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo demolito.

La polizza si risolve e la Società restituisce il premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno di restituzione dei predetti documenti.

La restituzione del premio opera anche nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto. In questo caso, viene rimborsato il premio netto pagato e non fruito, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata - anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

La Società non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 13 - Distruzione o esportazione definitiva del veicolo

Il contraente deve comunicare alla Società la cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, fornendo attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La polizza si risolve e la Società restituisce il premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno di restituzione dei predetti documenti.

La Società non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008****Articolo 14 - Attestazione dello stato del rischio**

La Società trasmetterà l'attestato di rischio al contraente alla scadenza annuale del contratto, nel termine previsto dalla legge, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento ISVAP nr. 4 del 9/8/2006. Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, mancato rinnovo a seguito di inutilizzo del veicolo, ed il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invierà al contraente la relativa attestazione. La medesima procedura verrà seguita nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 171. comma 1, lettera a) del C.d.A.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, e comunque non inferiore ai dodici mesi, la Società, su richiesta dell'utilizzatore del veicolo e previa consegna di una dichiarazione rilasciata dal Contraente nella quale è confermato l'effettivo utilizzo del veicolo da parte dello stesso, potrà rilasciare duplicato dell'ultima attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo in uso. Detta attestazione potrà essere utilizzata per assicurare il medesimo veicolo, se riscattato, o altro purchè di proprietà del richiedente.

La Società provvederà al rilascio di un duplicato dell'attestato di rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP 04/06 in caso di smarrimento, deterioramento o mancato pervenimento al Contraente. Ai sensi della Legge 40/2007 la durata dell'attestazione dello stato del rischio, viene fissata in 5 anni dal suo rilascio.

Articolo 15 - Mantenimento della classe di merito

Nei casi di seguito elencati e nei limiti da essi previsti l'assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata:

1. vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato:

1.1 mediante sostituzione del contratto originario se è richiesto di rendere valido il contratto del veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.

1.2 mediante emissione di un nuovo contratto a condizione di:

- consegnare l'attestato di rischio del veicolo venduto o in conto vendita;
- consegnare documentazione dell'avvenuta vendita/consegna in conto vendita.

Il nuovo contratto - per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente - è assegnato alla classe di merito indicata sull'attestazione (validità 5 anni) del veicolo venduto/consegnato in conto vendita.

2. Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato:

la classe di merito indicata sull'attestazione (validità 5 anni) di un veicolo non più circolante può essere mantenuta su un nuovo contratto per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente; ciò a condizione di:

- consegnare l'attestato del veicolo non più circolante;
- consegnare la documentazione dell'avvenuta cessata circolazione.

3. Vendita parziale del veicolo

il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.

4. Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo

l'assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- sostituire il contratto per altro veicolo di sua proprietà così come previsto per la vendita o la consegna in conto vendita;
- stipulare un nuovo contratto per altro veicolo di sua proprietà e della medesima tipologia del precedente, con riconoscimento della classe di merito indicata sull'attestazione (validità 5 anni) della polizza del veicolo demolito, distrutto o esportato definitivamente.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008**5. Furto del veicolo**

alla stipulazione del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione relativa al veicolo rubato (validità 5 anni).

6. Contratto sospeso e non riattivato

L'assicurato può stipulare un nuovo contratto per lo stesso veicolo dell'attestato, o per altro veicolo, di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura), di sua proprietà e della medesima tipologia del precedente; in questo caso è necessario consegnare:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione relativa al contratto sospeso e non riattivato.

7. Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo

L'assicurato può stipulare un nuovo contratto per lo stesso veicolo dell'attestato, o di altro veicolo, di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura), di sua proprietà e della medesima tipologia del precedente; in questo caso è necessario consegnare:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione relativa al contratto non rinnovato.

Salvo i casi denominati "Contratto sospeso e non riattivato" e "Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo", attivabili dal solo contraente/proprietario del contratto originario, il diritto al mantenimento della classe di merito, può essere esercitato anche dal coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o distrutto, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante un nuovo contratto da stipulare entro gli stessi termini previsti per l'assicurato.

Se la formula tariffaria originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo

Il contraente deve comunicare alla Società il furto o la rapina del veicolo, fornendo copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto corrisposto e non usufruito dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.

Articolo 17 – Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 18 - Gestione delle vertenze

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, nominando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei terzi danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa nominati e non risponde di multe od ammende nè delle spese giudiziali penali.

Articolo 19 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o sede legale del Contraente.

Articolo 20 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme legislative sono a carico del Contraente.

Articolo 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Valide solo se espressamente richiamate)

"56" CONTRATTO SENZA TACITA PROROGA

A deroga dell'Art. 5 - RINNOVO DEL CONTRATTO - la presente polizza non è soggetta a proroga e cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione dei 15 giorni di tolleranza di cui all'Art. 1901 del Codice Civile.

"67" CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

CONDIZIONI SPECIALI

Condizione speciale "E": GUIDA ESCLUSIVA

Il contratto è stipulato nella forma "Guida Esclusiva" che prevede l'abilitazione alla guida di un solo conducente identificato al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia può essere pattuita ed opera se:

- l'intestatario del contratto (contraente) ed il proprietario del veicolo sono la medesima persona;
- alla guida del veicolo vi è il proprietario-contraente escluso qualsiasi altro conducente.

Se sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona diversa dal contraente-proprietario individuato quale unico conducente abilitato, la Società - fermo il risarcimento ai terzi danneggiati - eserciterà il diritto di rivalsa fino al limite massimo di € 10.000,00. Tale limite di rivalsa si riduce a € 5.000,00 al compimento del 27° anno di età del proprietario/contraente.

Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato qualora al momento del sinistro venisse accertato che l'utilizzo del veicolo - anche da parte di conducente non abilitato - fosse dovuto al caso di comprovata necessità ed urgenza.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008**CONDIZIONI SPECIALI**

(Valide solo se espressamente richiamate)

Condizione speciale "V" - SETTORE I E II - TARIFFA "BONUS/MALUS"

1. La forma "Bonus/Malus" prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nei periodi di osservazione. Si articola in classi di durata annuale, ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella seguente Tabella n. 1.

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1L	0,37
1K	0,37
1H	0,38
1G	0,39
1F	0,40
1E	0,41
1D	0,42
1C	0,44
1B	0,46
1A	0,48
1	0,50
2	0,52
3	0,55
4	0,59
5	0,63
6	0,67
7	0,71
8	0,75
9	0,79
10	0,84
11	0,89
12	0,95
13	1,02
14	1,10
15	1,35
16	1,65
17	2,05
18	2,50

**Allianz S.p.A.**Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008****2. Riscatto del sinistro**

Il Contraente può evitare la maggiorazione di premio offrendo alla scadenza del contratto, indipendentemente dal suo rinnovo, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

3. Sostituzione del contratto

Il cambio del veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto solo nei casi di vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato. In ogni altro caso si deve stipulare una nuova polizza. La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza del contratto sostituito, purchè non cambi il proprietario Assicurato, o il locatario nel caso di contratti in leasing, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Regole Evolutive

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe a seguito dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione (Tabella n. 2).

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008


Tabella 2 - Regole evolutive

Classe di merito	CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1L	1L	1B	4	8	12
1K	1L	1A	4	8	12
1H	1K	1	4	8	13
1G	1H	1	5	9	13
1F	1G	2	5	9	13
1E	1F	2	6	10	14
1D	1E	3	6	10	14
1C	1D	3	6	10	14
1B	1C	3	7	11	14
1A	1B	4	7	11	14
1	1A	4	8	12	15
2	1	5	9	12	15
3	2	6	10	13	15
4	3	7	11	14	16
5	4	8	12	15	16
6	5	9	13	15	17
7	6	10	14	16	17
8	7	11	15	16	18
9	8	12	15	17	18
10	9	13	16	17	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	15	17	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18


Allianz S.p.A.

 Sede legale
 Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
 Telefono +39 040 7781.111
 Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

 Milano 20122 - Corso Italia, 23
 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
 Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
 Codice fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

 Euro 403.000.000 int. vers.
 Autorizzata all'esercizio delle
 assicurazioni con Provvedimento ISVAP
 del 21 dicembre 2005 n. 2398
 Società del gruppo Allianz SE
 controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Subalpina

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" - edizione 12/2008****PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'**

Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'annotazione nell'attestato di rischio dei sinistri provocati viene considerato come segue:

- **primo periodo:** inizia il giorno di decorrenza della polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi successivi:** decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

**Allianz S.p.A.**

Sede legale
Largo Ugo Imeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Imeri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale

Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.